

circolare
6 LUGLIO 2016



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 6 luglio 2016

Oggetto

Prime indicazioni per l'approvazione dei programmi di CIGO a seguito del D.M n.95445

L'INPS, con messaggio del 1° luglio 2016 n.2908, ha fornito le prime istruzioni operative relativamente alle modalità di presentazione delle domande di concessione di CIGO ed al relativo avvio dell'istruttoria a seguito del decreto interministeriale del 15 aprile 2016 n. 95445.

Tale nuova procedura, per espressa previsione del predetto D.M e in analogia all'art. 44, comma 1 del D.Lgs. n.148/2015, si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 giugno 2016, ha individuato i criteri per l'esame delle domande di concessione della CIGO, che è invocabile per crisi di breve durata ed in situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili né all'impresa né ai dipendenti.

L'Istituto chiarisce che le aziende potranno ricorrere all'integrazione salariale solo per i motivi definiti nelle causali del suddetto decreto ministeriale e, in apposito allegato, fornisce i nuovi codici evento relativi alle causali medesime.

Novità di assoluto rilievo è la relazione tecnica dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante aziendale o da suo delegato, che l'azienda deve allegare alla domanda di concessione della CIGO ed inviare, unitamente alla stessa, telematicamente. Tale relazione, specificamente compilata in base alla causale per la quale si richiede la cassa, deve contenere le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dell'unità produttiva, unitamente alla dimostrazione che la stessa continui ad operare sul mercato, indicando le iniziative intraprese e quelle che lo saranno a tale fine.

Il messaggio chiarisce, inoltre, che le aziende che abbiano presentato domande successivamente alla già citata data del 29 giugno non corredate dalla necessaria relazione tecnica, dovranno procedere alla necessaria integrazione documentale.

In aggiunta a quanto sopra l'Inps chiarisce che, salva l'ipotesi di alcune causali per le quali devono essere obbligatoriamente allegati alcuni attestati o documenti tecnici, è facoltà dell'azienda supportare la predetta relazione con l'allegazione di ulteriore documentazione, quale, a titolo di esempio, quella che dimostri la solidità finanziaria dell'impresa.

Si rimane in attesa di una successiva circolare per l'illustrazione dettagliata del profilo applicativo ed interpretativo del suddetto decreto ministeriale.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

